PAOLO RIPAMONTI – ELENA INVERNIZZI
Commercialisti Associati – Revisori Legali

Circolare n.10 Limiti al rifiuto di fatture elettroniche da parte delle Pubbliche Amministrazioni – Nuovi maggiori dettagli nella fatturazione elettronica.

Limitazione al rifiuto di fatture elettroniche da parte di pubbliche amministrazioni

Con l'avvento della fatturazione elettronica era vigente a favore delle Pubbliche Amministrazioni (ad es. Enti locali – scuole – ordini professionali – aziende sanitarie) la facoltà di rifiutare le fatture elettroniche ricevute da propri fornitori di beni o servizi. Possibilità invece non prevista per i soggetti privati destinatari di fatture elettroniche.

Per evitare ingiustificati ed immotivati rigetti di fatture, è stato emanato il DM 24/08/20 pubblicato nel mese di ottobre ed entrato in vigore dal 06/11/20 (attraverso l'introduzione del nuovo comma 2-bis al DM 55/2013) che limita la possibilità di rifiuto solo a 5 casi specifici di cui ad altrettante lettere da a) a e) e sempre con una motivazione espressa del rifiuto.

Per tutte le PA committenti è ammesso il rifiuto nel caso di operazioni non effettuate a favore delle stesse (lett.a) (è l'ipotesi dell'errore di individuazione del soggetto a cui fatturare). Inoltre, è ammesso il rifiuto della fattura quando non riporti il codice CIG (codice identificativo di gara) o il CUP (codice di progetto) quando richiesti (lett.b). Verso Regioni ed Enti locali nei casi di omessa od errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno alla spesa (lett.e). Nei confronti di forniture alla sanità nei casi di omessa od errata indicazione del codice di repertorio o del codice quantitativo AIC (lett. c) e d).

La motivazione del rifiuto, tra le cinque indicate, dovrà essere notificata all'emittente della fattura attraverso il messaggio di rifiuto.

Inoltre, viene ribadito il principio per cui non possono essere rifiutate le fatture che possono essere corrette con note di variazione del fornitore nei casi previsti dall'art.26 del DPR 633/72: elementi incidenti sull'ammontare (in aumento o diminuzione) dell'imponibile o dell'imposta o sulla causa di non applicazione dell'imposta (esenzione – reverse charge – operazioni escluse o non soggette).

Nuovi maggiori dettagli nella fatturazione elettronica

A partire da ottobre per libera scelta, e invece **per obbligo dal 1° gennaio 2021** sono stati maggiormente dettagliati alcuni elementi del tracciato XML applicati all'emissione delle fatture elettroniche.

Ciò dovrebbe permettere, in poco tempo, all'Agenzia delle Entrate di predisporre a beneficio dei soggetti IVA, una sorta di dichiarazione annuale IVA precompilata, così come già avviene per il mod.730. Bozza che dovrà comunque essere controllata ad es. per verifica delle quote IVA soggettivamente ed oggettivamente indetraibili insite in taluni acquisti di beni e servizi o in presenza di particolari condizioni soggettive.

Sono stati infatti aumentati i **codici natura delle operazioni** che non prevedono applicazione di IVA ed i **tipi di documento** per l'individuazione delle tipologie di documenti che si possono emettere.

Trascrivo di seguito le tabelle aggiornate che rendono più comprensibile l'operazione di affinamento che è stata effettuata.

Ove non diversamente specificato, gli articoli citati si riferiscono al DPR 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni (Disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)

Codici natura delle operazioni (quando l'elemento aliquota IVA è a zero)

N1 invariato	Operazioni escluse da IVA ex art. 15 (interessi moratori e penalità – somme per anticipazioni sostenute in nome e per conto del cliente ecc.) (non rilevano ai fini del volume d'affari)
N2 (fino al 31.12.20)	Operazioni non soggette (cessioni di denaro – prive del requisito territoriale – cessioni e conferimenti d'azienda, fusioni - cessioni di campioni gratuiti – cessioni di marche e valori bollati ecc.)
N2.1 nuovo	Operazioni non soggette ad iva ai sensi degli artt. 7 – 7-septies (operazioni non rilevanti per carenza del presupposto territoriale) rilevano ai fini del volume d'affari
N2.2 nuovo	Operazioni non soggette – tutti gli altri casi; NON rilevano ai fini del volume d'affari
N3 (fino al 31.12.20)	Operazioni non imponibili (esportazioni – cessioni ad esportatori abituali – servizi internazionali)
N3.1 nuovo	Operazioni non imponibili – esportazioni art.8 1°c. lett. a) e b) e b) bis – (dirette e per triangolazione fuori della UE); rilevano ai fini del volume d'affari e concorrono a formare plafond all'esportazione
N3.2 nuovo	Operazioni non imponibili – cessioni di beni intra UE art.41 DL 331/93; rilevano ai fini del volume d'affari e concorrono a formare plafond all'esportazione
N3.3 nuovo	Operazioni non imponibili – cessioni verso operatori economici di San Marino; rilevano ai fini del volume d'affari e concorrono a formare il plafond all'esportazione
N3.4 nuovo	Operazioni non imponibili – assimilate alle cessioni all'esportazione - art.8 bis (cessioni di navi ed aeromobili destinati ad attività commerciali e relativi servizi di manutenzione e rifornimento) art.9 (servizi internazionali) artt.71-72 (cessioni ad ambasciate ed organismi internazionali) ecc.; rilevano ai fini del volume d'affari e concorrono a formare il plafond all'esportazione
N3.5 nuovo	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento (cessioni ad esportatori abituali) – art.8 1°c. lett. c); rilevano ai fini del volume d'affari e concorrono a formare il plafond all'esportazione
N3.6 nuovo	Altre operazioni non imponibili – cessioni di beni in transito doganale e immessi in depositi IVA – cessioni a viaggiatori extra UE; rilevano ai fini del volume d'affari ma NON concorrono a formare il plafond all'esportazione
N4 invariato	Operazioni esenti – art.10 – servizi bancari ed assicurativi, finanziamenti – locazioni e vendita di immobili – cessioni di oro – trasporti urbani di persone – servizi sanitari – servizi scolastici e di formazione ecc.; rilevano ai fini del volume d'affari
N5 invariato	Operazioni in regime del margine (ad IVA non esposta) – D.L.41/1995 – commercio di beni usati – possono rientrare sia tra le operazioni imponibili che non imponibili – rilevano ai fini del volume d'affari
N6 (fino al 31.12.20)	Operazioni con inversione contabile (reverse charge) – applicazione IVA con integrazione fattura a cura del cliente
N6.1 nuovo	Operazioni con inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero; rilevano ai fini del volume d'affari
N6.2 nuovo	Operazioni con inversione contabile – cessioni di oro e argento (quando optato per imponibilità); rilevano ai fini del volume d'affari
N6.3 nuovo	Operazioni con inversione contabile – art.17 6°c. lett. a) prestazioni di servizi nel settore edile effettuate da subappaltatori; rilevano ai fini del volume d'affari
N6.4 nuovo	Operazioni con inversione contabile – art.17 6°c. lett. a-bis) cessioni di fabbricati (quando optato per imponibilità); rilevano ai fini del volume d'affari
N6.5 nuovo	Operazioni con inversione contabile – art.17 6° c. lett. b) cessione di cellulari nelle fasi precedenti la vendita al dettaglio; rilevano ai fini del volume d'affari
N6.6 nuovo	Operazioni con inversione contabile – art.17 6°c. lett. c) cessioni console giochi, PC, tablet, microprocessori nelle fasi precedenti la vendita al dettaglio; rilevano ai fini del volume d'affari
N6.7 nuovo	Operazioni con inversione contabile – art.17 6°c. lett. a-ter) prestazioni di pulizia, demolizione, installazione impianti, completamento di edifici; rilevano ai fini del volume d'affari
N6.8 nuovo	Operazioni con inversione contabile – art.17 6°c. lett. d-bis) d-ter) d-quater) cessioni nel settore energetico; rilevano ai fini del volume d'affari
N6.9 nuovo	Operazioni con inversione contabile – Altri casi residuali; rilevano ai fini del volume d'affari
N7 invariato	IVA assolta in altro Stato della UE – vendite a distanza e servizi telecomunicazione ed elettronici; NON rilevano ai fini del volume d'affari

Per quanto riguarda invece le novità del campo "Tipo di documento" riportiamo la seguente tabella aggiornata.

TD01 invariato	Fattura
TD02 invariato	Acconto/anticipo su fattura
TD03 invariato	Acconto/anticipo su parcella
TD04 invariato	Nota di credito
TD05 invariato	Nota di debito
TD06 invariato	Parcella
TD16 nuovo	Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 nuovo	Integrazione/autofattura acquisto servizi dall'estero
TD18 nuovo	Integrazione per acquisto beni intracomunitari
TD19 nuovo	Integrazione/autofattura acquisto beni ex art.17 2°c. soggetti non residenti
TD20 nuovo	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture – art. 6 8°c. DLgs 471/97 e art. 46 5°c. DL 331/93 mancato o irregolare ricevimento fatture
TD21 nuovo	Autofattura per splafonamento – acquisti oltre il plafond all'esportazione da parte di esportatori abituali
TD22 nuovo	Estrazione di beni da deposito IVA
TD23 nuovo	Estrazione di beni da deposito IVA con versamento dell'IVA
TD24 nuovo	Fattura differita ex art.21 4°c. lett. a) – fatturazione riepilogativa di cessioni e prestazioni effettuate nello stesso mese ad uno stesso soggetto e risultanti da altri documenti idonei ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata
TD25 nuovo	Fattura differita ex art.21 4°c. lett. b) – fatturazione di cessioni di beni dal cessionario ad un terzo per il tramite del cedente (triangolazioni)
TD26 nuovo	Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni ex art.36 (tra gestioni separate); vengono tolte nella determinazione del volume d'affari
TD27 nuovo	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza esercizio della rivalsa

Un ulteriore maggior dettaglio è possibile per indicare diverse ritenute di tipo previdenziale e non solo ritenute fiscali. La tabella aggiornata è la seguente.

RT01	Ritenuta persone fisiche
RT02	Ritenuta persone giuridiche
RT03	Contributo INPS
RT04	Contributo ENASARCO
RT05	Contributo ENPAM
RT06	Altro contributo previdenziale

Lecco, 9 novembre 2020